



COMUNE DI BURCEI

Provincia Sud Sardegna

Ordinanza Sindacale
n. 14 del 06/06/2024

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI, ORDINANZA PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E/O INEDIFICATE, SFALCIO ERBA, PULIZIA FOSSI, TAGLIO RAMI E SIEPI DEL CENTRO ABITATO - ANNUALITÀ 2024-

IL SINDACO

PREMESSO

- che la Regione Sardegna ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30.4.2024 le prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2023-2025, aggiornamento 2024, parte integrante del Piano regionale di previsione, e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della legge 353/2000;
- che il suddetto provvedimento prevede lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo", fatte salve eventuali modifiche anche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale, vige dal 1° giugno al 31 ottobre;
- che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliato alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali sopra richiamate;

CONSIDERATO CHE:

- col verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche e ogni altro insetto è consuetudine attivare sull'area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della prevenzione incendi;
- l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacce, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;
- la presenza di animali randagi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, concorre al trasporto e al proliferare di insetti e di agenti infestanti;
- la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale;
- in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari dei terreni non correttamente sfalciati;

RITENUTO necessario mantenere costantemente sotto controllo, sia da parte dei privati che degli enti proprietari o a qualunque titolo responsabili, la pulizia e la cura di aree ricadenti nel territorio comunale;

ATTESO CHE è indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e di aree degradate, con particolare riferimento a quelle poste in prossimità di civili abitazioni;

VISTA la L. 225/92, così come modificata dalla L.100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

VISTO l'aggiornamento e revisione del Piano di protezione Civile Comunale e l'allegato piano per le emergenze relative agli incendi di cd. interfaccia;



VISTO l'art. 255 del D. L.vo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.Lgs. 30/04/1992, n.285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sul potere di ordinanza dei Sindaci;

ORDINA

Ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche), nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi ogni qualvolta necessario.

1. AI PROPRIETARI O DETENTORI di cortili e di aree edificate e non, di provvedere allo sfalcio dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, ed eventuale aratura superficiale (20-30 cm) e rovesciamento delle zolle, ricadenti nella proprietà privata e pubblica, ricadenti nel territorio comunale;
2. AI PROPRIETARI O DETENTORI di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
3. A TUTTI I CITTADINI di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;
4. A TUTTI I CITTADINI Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.
5. AI PROPRIETARI DI ANIMALI D'AFFEZIONE, di custodirli presso le proprie abitazioni scongiurando che vaghino all'interno del centro abitato e nelle campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfestazione ogni qualvolta sia necessario anche avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario, provvedendo a garantire agli stessi uno spazio adeguato nel proprio cortile sufficientemente curato (con pavimentazione facilmente lavabile e disinfettabile);
6. AI PROPRIETARI E CONDUTTORI DI GREGGI: E' vietato il ricovero, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e animali da cortile) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche, per un raggio di almeno 250 m dal perimetro urbano, nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.), nonché la bonifica degli allevamenti infestati da zecche e parassiti vari; Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.
7. AI PROPRIETARI delle aree è fatto divieto assoluto di procedere alla bruciatura delle stoppie e dei residui di potatura all'interno del centro abitato, sia per il pericolo di incendio sia al fine di evitare emissioni sgradevoli e nocive per la salute, pertanto le erbacce secche dovranno essere rimosse dal centro abitato. E' consentito il deposito temporaneo dell'erba falciata al fine di consentirne la normale decomposizione a condizione che le operazioni di falciatura siano eseguite in tempo utile per permettere la decomposizione naturale.
8. nel caso in cui il fogliame degli alberi posti nei terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti o i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale, oltre che essere causa di allagamenti dovuti al non regolare deflusso delle acque; Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni



qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

AVVERTE CHE

Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come disposto dal comma 1 dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n. 50. Le violazioni alle Prescrizioni Regionali antincendio saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00. Per quanto riguarda eventuali contenziosi relative alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- 1) per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna;
- 2) entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DEMANDA

a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet del Comune.

La presente Ordinanza revoca ogni altra disposizione emanata in materia.

La consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:

- Albo Pretorio - Sede
- Polizia Locale - Sede
- Ufficio Tecnico - Sede
- Stazione Carabinieri
- Associazione Protezione Civile
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Stazione CampuOmu Sinnai
- Prefettura U.T.G. di Cagliari
- Provincia Sud Sardegna
- Servizio Ambiente e Salute ASL
- Enel – Cagliari
- Telecom – Cagliari
- Poste Italiane- Cagliari

IL SINDACO
Monni Simone